

A partire dal 1° gennaio 2021 cambierà il sistema per la definizione della cosiddetta eco-tassa per lo smaltimento/riciclo dei pneumatici. Con l'avvio dell'applicazione del DM 182/2019, che è andato a sostituire il precedente DM 82/2011, il contributo PFU verrà infatti attribuito da produttori e importatori **in base al peso e non più in base alla categoria** di prodotto (auto, moto, autocarro, trattore, ecc.).

Di seguito la tabella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che serve a produttori e importatori per attribuire la categoria e la tipologia, in termini di intervallo di peso, dei pneumatici nel momento in cui li immettono sul mercato.

Categoria	Tipologia	Intervallo di peso degli pneumatici all'immissione [kg]
P	1	0-4,999
	2	5- 7,999
	3	8 - 12,999
	4	13 -15,999
	5	16 - 24,999
	6	25-34.999
M	7	35-64,999
	8	65-104,999
	9	105-154,999
	10	155-224,999
	11	225-314,999
G	12	315-424,999
	13	425-554,999
	14	555-704,999
	15	>705

Cosa cambia per i gommisti? In realtà nulla, perché, esattamente come prima dell'entrata in vigore di questo decreto, il loro dovere è indicare, nei documenti di vendita al cliente finale, l'esatto corrispettivo PFU pagato al proprio fornitore, che a sua volta lo ha determinato sulla base delle tabelle pubblicate dal consorzio a cui si affida per la gestione delle gomme a fine vita.

Da gennaio bisognerà però prestare un po' di più attenzione ai documenti per non incorrere in errori. Potrebbe infatti accadere che una stessa gomma vettura rientri in categorie diverse di eco-tassa, se in versione standard o run flat. Una 205/55 R16, ad esempio, è sempre una gomma vettura, ma potrebbe cadere in fasce di eco-contributo diverse, perché in versione standard può pesare 7,5 kg, ma in versione run flat può arrivare a 11 Kg.

Produttori, importatori e distributori sono naturalmente già pronti e dal prossimo anno utilizzeranno e riporteranno nei documenti la nuova classificazione. I rivenditori, invece, dovranno organizzarsi.

Che fare? Per non essere costretti a verificare e riportare a mano i dati corretti per ciascuna gomma, la soluzione ideale è munirsi di strumenti per la tracciabilità delle gomme e/o affidarsi a software gestionali specifici, che mettano a disposizione, con margine di incertezza minimo, il peso di ogni singolo prodotto.

*“Se i rivenditori o i distributori non aggiornano i loro sistemi, - dice **Alberto Cassani** di DataTyre - vanno incontro anche al rischio di multe e, vista la complessità del lavoro, oggi è indispensabile dotarsi di una banca dati. Data Tyre, è già aggiornata con il peso di tutti gli articoli, anche delle gomme di brand asiatici o esteri non ancora allineati con la normativa e che non forniscono dati ufficiali precisi. Abbiamo infatti elaborato un algoritmo che stima il peso di ogni singolo prodotto con una precisione vicina al 100%”.*

*“Il **gestionale Smart** - continua Cassani -, studiato appositamente per il settore pneumatici, pesca automaticamente le informazioni proprio da questa banca dati, che è oggi l'unica in grado di fornire anche il peso dei prodotti e che è stata costruita e viene costantemente aggiornata con la collaborazione delle stesse Case produttrici.”*

Le novità del nuovo Decreto per la gestione dei PFU 182/2019:

LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER I CONSUMATORI

Buone notizie arrivano per gli acquirenti di pneumatici, in quanto, gli eventuali avanzi economici di fine anno dovranno essere utilizzati **per ridurre l'importo del contributo ambientale** legato all'acquisto di pneumatici nuovi e non solo per interventi “straordinari” di gestione dei PFU come era in precedenza.

MAGGIORI CONTROLLI SUGLI ACQUISTI ONLINE DI PNEUMATICI

Con l'istituzione del "Rappresentante autorizzato" si **vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all'estero** (come ad esempio le piattaforme web per l'acquisto di pneumatici, da cui spesso hanno origine flussi irregolari) **ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti.**

RACCOLTA SU TUTTO IL TERRITORIO E NON SOLO IN AREE DI PIU' FACILE SERVIZIO E MINOR COSTO

I soggetti autorizzati alla gestione dei Pneumatici Fuori Uso (siano essi in forma "associata", come le società consortili di gestione, oppure in forma "individuale" qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno **garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale**, rendicontando al Ministero i quantitativi raccolti semestralmente secondo delle macro-aree geografiche individuate dal Decreto stesso. Previsto anche **l'obbligo di gestione di PFU corrispondenti alle tipologie di pneumatici** immessi nel mercato l'anno precedente (di grandi dimensioni, medie o piccole come quelli per auto e moto). Il Decreto obbliga anche a **rispondere alle richieste di raccolta dei PFU** da parte dei gommisti in base all'ordine di arrivo delle stesse, **senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare**. L'obiettivo è uniformare gli obblighi di raccolta tra tutti i soggetti, **impedendo che vengano servite solamente le aree di più facile servizio e minor costo**, oppure che vengano **preferite tipologie di più facile ed economica gestione** come i PFU da autovettura e moto.

MAGGIORE TRASPARENZA SUI SOGGETTI DI GESTIONE "INDIVIDUALI" DEI PFU

I sistemi di gestione dei PFU cosiddetti "individuali" in Italia sono circa 50 e coprono circa il 10% del totale nazionale. Quest'ultimi, al pari dei soggetti di gestione in forma "associata", **saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero**, a dimostrare di avere un **sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU**, nonché agli obblighi di **raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale**.

© riproduzione riservata pubblicato il 17 / 12 / 2020